



ORDINE AVVOCATI CATANIA

REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nella seduta dell'8 ottobre 2024 approva il seguente regolamento in conformità alla legge professionale e ai regolamenti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 1 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio (art. 41 Legge 247/2012)

1. L'iscrizione nel registro dei praticanti tenuto presso il Consiglio dell'Ordine è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
2. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione, purchè sia stata già avviata anche la formazione obbligatoria prevista dall'art. 43 della Legge 247/2012.
3. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. In caso di nuova iscrizione i periodi di pratica svolti precedentemente non potranno essere computati.
4. Il tirocinio può essere svolto:
 - presso un avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania che abbia un'anzianità di iscrizione non inferiore a 5 anni.
 - presso l'Avvocatura dello Stato;
 - presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
 - per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.
 - per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 Legge 247/2012.
5. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
6. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
7. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

8. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
9. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Art. 2 – Iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti deve essere formulata compilando l'apposito modulo di registrazione sulla piattaforma Riconosco, presente sul sito www.ordineavvocaticatania.it, sezione modulistica.
2. Alla domanda di iscrizione nel Registro deve essere allegata la dichiarazione dell'Avvocato presso il quale l'aspirante intende svolgere il tirocinio professionale. L'Avvocato, sotto la propria responsabilità, deve indicare la propria disponibilità ad accogliere il tirocinante per lo svolgimento del tirocinio, impegnandosi a formarlo sotto la propria guida e controllo, attestando l'avvio della pratica. L'Avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso, deve avere una anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine, previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. Nel computo dei praticanti vanno considerati solo coloro che non hanno ancora conseguito il certificato di compiuta pratica ai fini dell'esame di avvocato. Inoltre, il possesso dell'attestato di formazione continua, per coloro i quali sono soggetti a tale obbligo, costituisce titolo per poter ammettere i tirocinanti al proprio studio (art. 25, comma 7, D.M. n. 6/2014).
3. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante, e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. In questo caso ciascun avvocato validerà il libretto di pratica per quanto di sua competenza.
4. Nell'ipotesi che il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informare il Consiglio dell'Ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.
5. Il praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a trenta giorni), nel caso di variazioni di quanto precedentemente dichiarato, costituiscono illecito disciplinare.
6. Il Consiglio dell'Ordine verifica se i requisiti posseduti dall'aspirante praticante e dallo studio nel quale intende svolgere il tirocinio siano compatibili con la normativa richiamata nel presente regolamento e, in caso contrario, rigetta la domanda di iscrizione al Registro dei praticanti o, se concessa, la revoca.
7. Qualora il praticante intenda trasferirsi dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica e continuarla presso un diverso avvocato, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio

dell'Ordine a cui dovrà allegare la dichiarazione di disponibilità del nuovo dominus oltre alla dichiarazione di cessazione della pratica rilasciata dal precedente avvocato. La variazione ha efficacia solo dopo l'annotazione nel registro di praticanti ad opera del Consiglio dell'Ordine.

8. Il praticante può trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del luogo dove intenda continuare la pratica. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata l'istanza, rilascerà al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta effettivamente compiuto.

Art. 3 – Modalità di svolgimento e verifica della pratica forense

1. Il tirocinio professionale deve essere svolto in forma continuativa per la durata di diciotto mesi, con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua nello studio del professionista, sotto la supervisione di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali, abbia superato i controlli di verifica del libretto del tirocinio e dei colloqui semestrali da svolgersi a cura del Consiglio dell'Ordine. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
2. Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello stato per l'intera durata del tirocinio (18 mesi) o presso l'Ufficio Legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi. In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (art. 41 c. 7, L. 247/2012).
3. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale di cui all'art. 11 Legge professionale, partecipando ai seminari giuridici e di approfondimento culturale e a coltivare il proprio studio individuale.
4. L'Avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento della attività di studi, sia nella partecipazione alle udienze assicurando l'effettività della pratica e la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione; dovrà verificare con scrupolo la pratica del tirocinante e confermare la veridicità dei contenuti del libretto della pratica forense sottoscrivendolo e datandolo nelle parti previste. L'infedele attestazione costituisce una grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante. L'Avvocato oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense è tenuto ad informarlo sulle regole della deontologia forense ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
5. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, con esclusione del periodo feriale, l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
6. Al praticante deve essere assegnato un suo spazio all'interno dello studio idoneo a poter svolgere compiutamente le attività di studio e formazione, non deve essere affidata mera attività di segreteria di studio, con esclusione dell'attività di cancelleria anch'essa finalizzata alla formazione del tirocinante.
7. Negli studi legali privati al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso per le spese sostenute per conto dello studio nello svolgimento delle pratiche e dei compiti affidatigli; può essere previsto un compenso equo e proporzionato all'attività svolta.
8. Il praticante avvocato ottenuta l'iscrizione nel Registro dovrà annotare sull'apposito libretto previsto dall'art. 6 D.P.R. 101/90 la data delle singole udienze alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'Avvocato presso il quale fa pratica. Le udienze alle

quali il praticante ha assistito devono essere annotate in ordine cronologico di trattazione in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.

9. Ai fini della compiuta pratica il praticante dovrà partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre, con esclusione delle udienze di mero rinvio e di quelle nelle quali non viene svolta alcuna attività difensiva. La partecipazione alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre. Il semestre decorre dalla contemporanea iscrizione al registro dei praticanti e al concreto avvio della formazione indicata dall'art. 10.
10. La partecipazione del tirocinante alle udienze deve risultare dall'attestazione della presenza dello stesso da parte del Giudice nel verbale d'udienza. I verbali di causa devono tutti essere allegati al libretto in ordine cronologico e con una evidenza sull'annotazione del proprio nome. La mancanza di uno di questi documenti potrà essere sostituita da una dichiarazione che il dominus rilascia sotto la propria responsabilità con la quale attesti lo specifico grave ed inevitabile motivo per il quale la copia del verbale non è esibibile. La presenza dei detti verbali e/o documenti sostitutivi è condizione indispensabile per poter accedere al colloquio.
11. Il libretto dovrà essere compilato, in ognuno dei semestri di riferimento, in ogni sua parte, con l'indicazione degli atti redatti ed il loro oggetto e con l'esposizione di almeno due casi pratici affidati allo studio ed alla cura del praticante. Al termine del secondo semestre il praticante deve allegare al libretto una relazione sulla complessiva attività svolta nel corso della pratica, anche con riferimento alle questioni di natura deontologica dallo stesso affrontate.
12. Al termine di ogni semestre il libretto, compilato in ogni sua parte con gli allegati sopradetti e firmato dal Dominus, dovrà essere consegnato alla Segreteria dell'Ordine.
13. Il Consiglio dell'Ordine nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza, come previste dall'art. 8 del decreto 17.03.2016 n.70, controlla il libretto e svolge un colloquio che il Praticante dovrà sostenere semestralmente per la verifica dell'espletamento della pratica forense. Al termine del colloquio, il libretto sarà vidimato dai Consiglieri che lo hanno eseguito e dal Consigliere Segretario e successivamente restituito all'iscritto. Il colloquio deve essere prenotato dal Praticante entro e non oltre giorni 15 dalla scadenza del semestre.
14. Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta.
15. Nel caso in cui la verifica ordinaria non abbia avuto esito positivo, il Consiglio dell'Ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica. Ove la stessa non abbia esito positivo il praticante dovrà svolgere un ulteriore semestre di tirocinio.
16. Al termine dei diciotto mesi, su richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine presso il quale è concluso il periodo di tirocinio rilascia il certificato di compiuta pratica. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda.
17. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Art. 4 – Anticipazione semestre di Pratica presso Atenei

- 1 Il tirocinio può essere svolto, per un massimo di sei mesi, in concomitanza con il corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Sul sito del Consiglio dell'Ordine vengono

pubblicate, e aggiornate, le convenzioni stipulate con le Università, sulla base della convenzione quadro nazionale stipulata tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche (Art. 5 DM 70/2016).

2. La pratica anticipata sarà possibile solo per “gli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio”, intendendosi questo quale ultimo del programma di studi e non è ammessa per gli iscritti fuori corso (Cass. SS.UU. sent. N. 24379 del 3.11.2020).

Art. 5 – Ipotesi di interruzione (art. 41 L.247/2012 e art. 7 DM 70/2016)

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa; l'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata solo da: 1) accertati motivi di salute, 2) quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione, 3) dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso, 4) dall'assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche da motivazioni di carattere personale. Nei casi citati, il praticante presenta domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni. Il Consiglio, ove non ritenga fondate e dimostrate le ragioni, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere comunque sentito. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione il praticante deve darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
2. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

Art. 6 – Ipotesi di cancellazione (art. 17 L. 247/2012)

1. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, è deliberata:
 - su richiesta della parte;
 - se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi;
 - dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;
 - nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.
2. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all’interessato. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della delibera di cancellazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.

Art. 7 – Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali

1. Il Diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. (D.P.R. n° 101/1990 e art. 10 c. 3 DPR 137/2012).
2. Il praticante che frequenta ed acquisisce il diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.LGS 398/1997 è esonerato dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata massima di un anno. Per il periodo residuo il tirocinante deve svolgere il tirocinio secondo la modalità ordinaria e deve comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.
3. Il praticante che al termine della scuola di specializzazione non ottenga il diploma deve completare regolarmente il tirocinio per l'intero periodo di diciotto mesi.
4. Il praticante potrà iscriversi al registro dei Praticanti Avvocati, per svolgere la pratica presso uno studio o presso l'Avvocatura dello Stato, una volta conseguito il diploma, per completare gli ultimi sei mesi, ma può iscriversi anche contestualmente alla frequenza della scuola, purchè questa non sia ostativa al corretto svolgimento della pratica stessa. Laddove il praticante consegua prima il diploma, sarà necessario che si iscriva per svolgere il restante periodo di pratica entro i sei mesi dal detto conseguimento, essendo la continuità un elemento essenziale del tirocinio forense (secondo la previsione generale dell'art. 41, comma 5 Legge 247/2012).
5. Conformemente ai pareri del CNF n. 27/2010, n. 34/2013 e n. 93/2014, è esclusa la possibilità di cumulare il periodo di frequenza della SSPL e del Tirocinio Formativo ex art. 73 d.l. 69/13, risultando comunque necessario che il tirocinio sia svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Art. 8 - Tirocinio presso Uffici Giudiziari

1. Il comma 6, lettera b) dell'art. 41 Legge 247/2012 riconosce che per un periodo di dodici mesi, la pratica possa essere svolta presso un ufficio giudiziario.
2. L'art. 44 L.P., disciplina l'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal DM 58/2016. La domanda per poter svolgere questo tirocinio dovrà essere presentata al capo dell'ufficio giudiziario da parte del praticante regolarmente iscritto all'Ordine e che abbia già svolto sei mesi di pratica forense. Il tirocinio può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.
I capi degli uffici elaborano d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato. Secondo le disposizioni del Decreto 17 marzo 2016, n. 58, per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
 - c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui

ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell'ufficio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

3. Il tirocinio formativo previsto dall'art. 73 del DL 69/2013, invece, consente al praticante che ha superato positivamente il periodo di stage presso un ufficio giudiziario, il riconoscimento di un anno ai fini del periodo di tirocinio professionale. Per il periodo residuo il tirocinio dovrà essere svolto, entro sei mesi dalla conclusione dello stage (essendo la continuità un elemento essenziale del tirocinio forense secondo la previsione generale dell'art. 41, comma 5 Legge 247/2012), presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. In questi casi, stante l'obbligatoria frequenza della Scuola Forense per diciotto mesi, il praticante si iscriverà in concomitanza con l'inizio della stage.

Art. 9 - Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro paese dell'Unione Europea

1. Il praticante che intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro paese dell'Unione Europea ne da comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve avere prestato il proprio consenso in forma scritta.
2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine la documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del paese ospitante, compresa, in ogni caso, la dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell'Ordine sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.
3. Rimane fermo l'obbligo di frequentare con profitto la Scuola Forense anche durante la pratica all'estero.

Art. 10 - Formazione obbligatoria (art. 43 L. 247/2012 e art. 3 c. 3 DM 70/2016)

1. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche “*nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge*” (art. 43 L. 247/2012). Tale previsione normativa è stata attuata mediante il DM 17/2018 entrato in vigore il primo aprile del 2022.
2. In tutte le forme di tirocinio cd. ordinarie ed in quelle di cui agli artt. 40 e 44 L. 247/2012 e DM 58/2016, il momento in cui sorge l'obbligo di frequentazione del corso di formazione per l'accesso coincide con l'iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

- **Tirocinio ex art. 73 d. l. n. 69/2013.** Coloro i quali svolgono le forme di tirocinio di cui al comma 6 dell'art. 41 della l. 247/2012 devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per l'accesso organizzato secondo le modalità di cui al D.M. 17/2018. Al pari dei tirocinanti che svolgono il tirocinio

secondo le forme ordinarie, i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 devono frequentare un corso di formazione per l'accesso;

- **Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del d. lgs. 398/1997, e successive modificazioni.** Il laureato che ha frequentato una SSPL deve svolgere il prescritto periodo di pratica nelle forme di cui all'art. 41, comma 6, della l. 247/2012 e frequentare un semestre (integrativo) di corso di formazione per l'accesso sostenendo al termine la verifica finale.

Art. 11 - Abilitazione al Patrocinio Sostitutivo

1. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo 5 anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro (art. 41 c. 12 L. 247/2012). Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41 c.2 L. 247/2012, il praticante avvocato assume davanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 L. 247/2012 .

Art. 12 - Efficacia del regolamento e norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia.

2. Per qualunque difficoltà derivante dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Regolamento, i praticanti avvocati sono espressamente invitati a rivolgersi per chiarimenti presso gli Uffici di Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Si fa presente che il presente regolamento potrà subire variazioni nel rispetto e conformemente ai pareri e circolari del C.N.F.; in tal caso sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente agli iscritti eventuali modifiche, anche di natura interpretativa, con la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ordine.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua approvazione.

Tabella riepilogativa

MODALITA' SVOLGIMENTO TIROCINIO	RAPPORTO CON IL COA	RAPPORTO CON LA SCUOLA FORENSE
Il tirocinio può essere svolto presso un Avvocato per 18 mesi (Art. 41, comma 6, lett. a) Legge 247/2012)	Iscrizione al Registro dei praticanti 18 mesi	Contestuale frequenza obbligatoria corsi di formazione 18 mesi
Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari (Art. 41, comma 6, lett. d) Legge 247/2012)	Iscrizione al Registro dei praticanti laureandi per 6 mesi e successivo passaggio al registro dei praticanti per 12 mesi	Contestuale frequenza obbligatoria corsi di formazione 18 mesi
Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato per 18 mesi (Art. 41, comma 6, lett. b) Legge 247/2012)	Iscrizione al Registro dei praticanti 18 mesi	Contestuale frequenza obbligatoria corsi di formazione 18 mesi
Il tirocinio può essere svolto presso l'ufficio legale di un ente pubblico per una durata massima di 12 mesi. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (Art. 41, comma 6, lett. b) Legge 247/2012)	Iscrizione al Registro dei praticanti 18 mesi	Contestuale frequenza obbligatoria corsi di formazione 18 mesi
Il tirocinio può essere svolto presso un ufficio giudiziario (disciplinato dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 58/2016) per una durata massima di 12 mesi. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (DM Giustizia n. 58/2016)	Iscrizione al Registro dei praticanti e svolgimento della pratica forense per i primi 6 mesi (Art. 2 DM Giustizia n. 58/2016 Parere CNF n. 56/2017)	Contestuale frequenza obbligatoria corsi di formazione 18 mesi
Il tirocinio può essere svolto presso un ufficio giudiziario (disciplinato dall'art. 73 DL 69/2013) per una durata massima di 12 mesi. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (Art. 73 DL 69/2013)	L'iscrizione al Registro dei praticanti può essere contestuale allo svolgimento del tirocinio o successivo, ma entro i 6 mesi dalla fine del tirocinio Pareri CNF nn. 56/2017 – 31/20222 - 33/2022	Frequenza obbligatoria corsi di formazione 18 mesi Parere CNF n. 49/2023
Il tirocinio può essere svolto attraverso la frequenza di una scuola di formazione per l'accesso alle professioni legali (SSPL) della durata di due anni. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. (Art. 41, comma 9, Legge 247/2012)	L'iscrizione al Registro dei praticanti può essere contestuale alla frequenza della SSPL o successivo, ma entro i 6 mesi successivi	Frequenza obbligatoria corsi di formazione per i 6 mesi integrativi e conseguente verifica finale.